

La Valutazione ambientale strategica (VAS)

La VAS è quel il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al titolo II della seconda parte [Testo unico ambientale], lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio (art. 5, c. 1, lett. a)) di tutti i piani ed i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale (art. 6, c.1).

La VAS deve essere compiuta per tutti i piani e programmi:

- a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II (Progetti di competenza statale), III (Progetti di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.) e IV (Progetti sottoposti alla Verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.) del [Testo unico ambientale];
- b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.

Con riferimento ai piani e i programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi predetti, la valutazione ambientale è necessaria solo nell'ipotesi in cui l'Autorità competente ritenga che producano impatti significativi sull'ambiente e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento (art. 6, cc. 2 e 3).

Sono esclusi dal campo di applicazione delle norme in materia di VAS (art. 6, c. 4):

- a) i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o ricadenti nella disciplina di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni (c.d. "Codice dei contratti pubblici);
- b) b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio;

- c) c) i piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumità pubblica;
- d) c-bis) i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti ad un ambito aziendale o sovraaziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle regioni o dagli organismi dalle stesse individuati.

Si segnala che la fase di valutazione strategica si inserisce nel procedimento di approvazione del piano o del programma quale attività preliminare e necessaria dello stesso, al fine di garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione di tali piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione (art. 11, c. 3).

Procedimento (artt. 11 – 27)		
Termini	Atto	Attività
	Trasmissione del rapporto preliminare	L'Autorità procedente trasmette all'Autorità competente un rapporto preliminare comprendente la descrizione del piano o programma e le informazioni ed i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma. L'Autorità competente e quella procedente individuano i soggetti competenti in materia ambientale da consultare.
Entro 90 giorni dalla trasmissione	Verifica di assoggettamento (art. 12)	L'Autorità competente emette il provvedimento di verifica assoggettando ovvero escludendo il piano il programma dalla VAS.
	Redazione del rapporto ambientale (art. 13)	Le Amministrazioni competenti entrano in consultazione al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio da includere nel rapporto ambientale, redatto dal proponente o dall'Autorità competente. Tale rapporto, che costituisce parte integrante del piano o del programma, individua, descrive e valuta gli impatti significativi che

Procedimento (artt. 11 – 27)		
Termini	Atto	Attività
		<p>l'attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull'ambiente ed il patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi (art. 13).</p> <p>La proposta di piano è comunicata all'Autorità competente (art. 13, c. 5) e ne viene pubblicato avviso sulla Gazzetta ufficiale o nel Bollettino ufficiale della Regione.</p>
Entro 60 giorni dalla pubblicazione dell'avviso	Presenza visione della documentazione (art. 14, c. 3)	Chiunque può prendere visione della proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale e presentare osservazioni.

Il monitoraggio

Il monitoraggio: assicura il controllo sugli impatti ambientali significativi provocati dalle opere approvate, nonché la corrispondenza alle prescrizioni espresse sulla compatibilità ambientale (art. 18, c. 1), al fine di individuare gli impatti negativi ed intervenire tempestivamente.

Delle attività di monitoraggio deve essere assicurata ampia informazione sui siti web delle Autorità ed Agenzie coinvolte (art. 18, c. 3).

Le informazioni raccolte dovranno essere tenute in considerazione nel caso di eventuali modifiche al piano o al programma e sempre incluse nel

quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione e programmazione (art. 18, c. 4).